



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 dicembre 2021
(OR. en)

11957/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0179 (NLE)**

**JUSTCIV 133
JAI 1000
ACP 82**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea,
l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003¹ ("regolamento Bruxelles II *bis*"), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II *bis* integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980") la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può pertanto né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il 24 febbraio 2017 la Giamaica ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per la Giamaica il 5 maggio 2017.

¹ ECLI:EU:C:2014:2303

- (11) Una valutazione della situazione della Giamaica ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Giamaica a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) È opportuno pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell'adesione della Giamaica nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.
- (13) L'Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. Gli Stati membri, non oltre ... [dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione], depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

"La/Il/I/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/... del Consiglio".
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Giamaica e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a...

Per il Consiglio
Il presidente
